

---

*Partner*

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Comm. Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimettili  
Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Federica Ballerini  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccione  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mariani  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 5 Marzo 2020

## Comunicazione n. 6/2020

### Oggetto: Donazioni in natura e limiti alle retribuzioni

Gentili Clienti,

di seguito riportiamo:

- La sintesi di due recenti provvedimenti relativi alle donazioni in natura;
- la sintesi della nota del Ministero del lavoro n.2088 del 27/02/20 in materia di lavoro nel Terzo Settore.

#### LE DONAZIONI IN NATURA: DECRETO 29 NOVEMBRE 2019 E DECRETO 2 MARZO 2020

In queste settimane sono stati emanati due differenti provvedimenti relativi alle donazioni a Enti del Terzo Settore.

Li illustriamo di seguito, precisando fin da subito che le due disposizioni si differenziano in quanto:

- l'agevolazione per le donazioni in natura di cui all'articolo 83 del d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è riferibile a **tutti i beni e a soggetti donanti imprese o persone fisiche**;
- l'agevolazione ex articolo 16 della Legge 166/2016 è relativa **alle sole imprese e ai beni da esse prodotti o scambiati**.

#### IL DECRETO 29 NOVEMBRE 2019, PUBBLICATO IN G.U. IL 30 GENNAIO 2020

Si tratta del decreto attuativo dell'articolo 83 del Codice del Terzo Settore, relativo alle donazioni in natura. Ripercorriamo brevemente il contenuto dell'articolo.

**Esso riguarda tutti i beni, non solo quelli che costituiscono oggetto di produzione o scambio da parte delle imprese.**

I soggetti che possono effettuare le donazioni sono imprese e persone fisiche; gli enti che possono riceverle sono gli Enti del Terzo Settore non commerciale e gli Enti del Terzo Settore "in genere", comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

In questo momento gli enti che, ai sensi di questo articolo, **sono considerati Enti del Terzo Settore sono le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).**

Ai sensi dell'articolo 83, per le persone fisiche:

- È possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per erogazioni liberali (il 35% se la donazione è effettuata a favore di una organizzazione di volontariato) per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
- Alternativamente, è possibile dedurre la donazione entro un limite massimo del 10% del reddito imponibile. L'eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi.

Per le imprese:

- È possibile dedurre la donazione entro un limite massimo del 10% del reddito imponibile. L'eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi.

Ricordiamo che per la donazione in denaro devono essere utilizzati i canali bancari o postali.

**Per quanto riguarda le sole erogazioni in natura, ai sensi del decreto 29/11/19:**

- L'importo è quantificato sulla base del **valore normale del bene**. Per valore normale si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi<sup>1</sup>".
- Se il bene donato è strumentale, il valore fiscale è determinato con il riferimento al residuo valore fiscale del bene, cioè con il **valore non ammortizzato fiscalmente**.
- Se il bene è uno di quelli che l'impresa vende o produce, il valore viene determinato scegliendo tra il minore tra valore normale e quello calcolato utilizzando quanto il TUIR propone per la valorizzazione delle rimanenze.
- Se il valore del bene – diverso da quello strumentale o quello che costituisce oggetto di produzione o vendita – è superiore a 30.000 euro, o nel caso in cui non sia possibile stabilirne il valore, **il donatore dovrà acquisire una perizia giurata di stima**.
- Per quanto riguarda la documentazione, la donazione deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante: a) la descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori; b) la dichiarazione del destinatario contenente l'impegno a **utilizzare direttamente i beni** per lo svolgimento dell'attività statutaria; c) laddove richiesta, va allegata la perizia.

#### **L'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 166/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO 2 MARZO 2020**

L'articolo 16 della Legge 166/2016 stabilisce che non si considerano estranei all'attività di impresa, se donati a un Ente del Terzo Settore, i seguenti beni, sommariamente elencati e alla cui descrizione completa contenuta nell'articolo si rimanda:

- a) eccedenze alimentari;
- b) medicinali;
- c) articoli di medicazione;
- d) prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e cancelleria;
- e) altri prodotti individuati con Decreto.

L'agevolazione, pertanto, consiste nella possibilità per l'azienda di dedurre il costo di acquisto o produzione, senza dover autofatturare il ricavo e quindi assoggettarlo ad IVA.

---

<sup>1</sup> Articolo 9, comma 3, TUIR

Per poter fruire dell'agevolazione, sono previsti alcuni adempimenti e comunicazioni, dettagliati dal comma 3 dell'articolo in esame, alla cui lettura si rimanda.

L'articolo 31 del decreto 2 marzo 2020 ha modificato l'articolo 16 della legge 166 stabilendo che **“il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3”**.

Lo stesso decreto ha ampliato l'agevolazione alla donazione **“dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia, dei materiali elettrodomestici, nonché dei personali computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico”**. Sempre ai sensi di questo decreto, tutti i beni devono essere **“non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari”**.

#### **LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 2088/2020**

La nota citata è riferita a due articoli del d.lgs 117/2017, entrambi relativi ai limiti alle retribuzioni.

Gli enti interessati a tale interpretazione sono, anche in questo caso, le ONLUS, le ODV e le APS.

#### **Limite alla corresponsione di retribuzioni ex articolo 8, comma 3, lettera b) del Codice.**

Il riferimento è al seguente periodo:

*“ b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)”*.

In proposito, la nota afferma che:

- devono rispettare il limite del 40% le ODV e le APS;
- Per queste organizzazioni, il limite dovrà applicarsi a far data dalla entrata in vigore del codice (3 agosto 2017), ma solo per i rapporti di lavoro costituiti a partire da tale data.
- È prevista una deroga per le ODV e le APS *“in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale”* negli ambiti delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Per queste organizzazioni lo sfioramento del tetto *“costituisce l'esito di un processo decisionale interno all'ETS, assunto nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, senza che sia necessaria alcuna previa autorizzazione della P.A.”*, ovvero, senza la necessità di chiedere la disapplicazione;
- I valori da prendere in considerazione saranno quelli scaturenti dai diversi livelli di contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale). Si ritiene che debba essere presa a riferimento anche la parte variabile della retribuzione, purché prevista nei contratti collettivi applicati;
- Per le ONLUS continua ad applicarsi il limite del 20% previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera e) del d.lgs 460/97.

**Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, ex articolo 16 del Codice**

Il riferimento è al seguente periodo:

*“In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.”*

La disposizione è applicabile a ONLUS, ODV e APS. Anche in questo caso, la nota afferma che la decorrenza della norma è il 3 agosto 2017.

**Viene inoltre ribadita la preclusione ai lavoratori di un ETS di svolgere attività di volontariato di qualsiasi tipo, compresa quella occasionale, nel medesimo ente.**

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati